

6704. 12/12/11

**TRIBUNALE DI ROSSANO**  
**SEZIONE PRIMA CIVILE**  
**SETTORE LAVORO E PREVIDENZA**

Il giudice, sciogliendo la riserva che precede, nel procedimento nr. 914/12 tra  
e ATI- Ecoross s.r.l.- Econatura in persona del  
legale rappresentante pro tempore, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

Il ricorso è infondato per i motivi che di seguito si espongono.

Ritiene questo giudicante che, nella disamina della fondatezza di un'istanza cautelare, sia prioritaria l'indagine inerente alla sussistenza del *periculum in mora*, costituente in un certo senso "l'in sé" della procedura ex art. 700 c.p.c. Intanto, infatti, è consentito di adire il Tribunale in via di urgenza, in quanto il diritto di cui si chiede la tutela, sia minacciato da un pregiudizio grave e irreparabile che non consente di attendere utilmente la definizione di un giudizio ordinario.

In materia di lavoro, la perdita della retribuzione, determinata dalla cessazione del rapporto di lavoro, può essere fonte di un grave danno per l'avente diritto, qualora sia dimostrato che quest'ultimo non abbia altri mezzi di sussistenza o qualora, a causa di spese indifferibili che sia costretto a sostenere, sia adeguatamente allegato che eventuali altre risorse non siano in ogni caso sufficienti a far fronte a tali oneri e a garantire al contempo un'esistenza libera e dignitosa.

Nel caso in esame, il requisito del pregiudizio grave e irreparabile non è stato dimostrato.

Invero, parte ricorrente non ha allegato alcuna documentazione relativa alla situazione patrimoniale e reddituale complessiva del proprio nucleo familiare, da cui possa evincersi l'estrema difficoltà a far fronte alle necessità della vita quotidiana.

La circostanza che i coniugi siano onerati dal pagamento delle rate del mutuo per l'acquisto della casa non può essere adeguatamente valutata a tali fini, in mancanza di un possibile confronto con il reddito percepito.

La dichiarazione sostitutiva in materia reddituale, allegata in atti, infatti, oltre ad essere generica, in quanto limitata al riferimento al mancato superamento del limite reddituale ai fini del pagamento del contributo unificato; oltre ad essere parziale, in quanto limitata al reddito personale senza alcuna indicazione di quello del coniuge, non ha in ogni caso alcuna efficacia probatoria in giudizio (cfr. *ex plurimis*, Cass. 6755/2010).

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato per difetto di *periculum in mora*, rendendosi superflua qualsiasi indagine in ordine alla sussistenza del *fumus bonis iuris*.

Le spese di lite possono essere interamente compensate, considerata la qualità delle parti.

**P.Q.M.**

ogni altra istanza, eccezioni disattese:

- a) Rigetta il ricorso;
- b) Compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Rossano, 21.07.2012

Il giudice del lavoro  
Debora Angela Ferrara



Depositato in Cancelleria Oggi 23 LUG. 2012  
IL CANCELLIERE